



## **REGOLAMENTO CONSILIARE**

**approvato con deliberazione n. 221 CA del 23 ottobre 2014**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

- 1 Il presente regolamento, nell'ambito della legge Regionale, delle intese interregionali e dello statuto, organizza l'esercizio delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione.
- 2 Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 44, lett. b), dello statuto.

### **Art. 2**

#### **Consiglieri**

- 1 I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 2 I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio di Amministrazione. Hanno il diritto di interrogazione e emendamento, che esercitano nelle forme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### **Giustificazione assenze**

- 1 L'assenza deve essere giustificata per scritto e con adeguate motivazioni. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Presidente. In caso di impossibilità a giustificare per scritto l'assenza è ammessa giustificazione verbale al Presidente.

### **Art. 4**

#### **Presidente**

- 1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio di Amministrazione, garantisce ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
  - 2 Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare e ne dirige i lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato.
  - 3 Il Presidente durante i lavori dell'Assemblea esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
-

- 4 Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio di Amministrazione e dei diritti dei singoli consiglieri.
- 5 Assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
- 6 Il Presidente ha diritto di intervento e di voto al pari degli altri Consiglieri.

#### **Art. 5**

##### **Convocazione**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente che a tal fine formula l'ordine del giorno e ne stabilisce la data.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Revisore dei Conti. La convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni.
- 3 Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, comprese le trascrizioni dei verbali delle sedute di cui è posto all'ordine del giorno l'approvazione, sono depositati presso la segreteria, 48 ore prima della riunione.

#### **Art. 6**

##### **Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale.**

- 1 Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.
- 2 Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
- 3 Accertato con l'appello e la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo verbale.
- 4 Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

#### **Art. 7**

##### **Approvazione del verbale della seduta precedente**

- 1 Il Presidente invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni al processo verbale della seduta precedente.
  2. Se non vengono mosse osservazioni, il Consiglio prende atto del verbale; diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche, o chiarire il senso delle proprie dichiarazioni espresse nella seduta precedente per un tempo non superiore ai tre minuti.

#### **Art. 8**

##### **Argomenti ammessi alla trattazione**

1. Esaurite le formalità, il Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione degli argomenti.
-

2. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente o del Vice Presidente su circostanze che possono interessare il Consiglio di Amministrazione; tali comunicazioni non danno luogo a discussione.

## **Art. 9**

### **Ordine della trattazione degli argomenti**

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
2. Su proposta del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, in qualunque momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Con le stesse modalità il Consiglio di Amministrazione può rinviare la trattazione di argomenti a nuova convocazione, previa l'osservanza dei termini fissati dallo Statuto e per la preventiva comunicazione ai Consiglieri.
4. Le interrogazioni possono essere rinviate soltanto per l'assenza dei Consiglieri firmatari, o con il loro esplicito consenso.

## **Art. 10**

### **Discussione**

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Presidente per gli argomenti e le proposte di deliberazione iscritti all'ordine del giorno per sua iniziativa. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti.
  2. La questione pregiudiziale, per cui un determinato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, per cui la discussione debba rinviarsi ad altro momento, possono essere proposte da tre consiglieri prima che sia aperta la discussione stessa. Se questa sia già iniziata, la proposta deve essere formulata da almeno cinque consiglieri.
  3. La proposta viene immediatamente posta in votazione, previo l'eventuale intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario.
  4. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a parlare i Consiglieri, nell'ordine delle richieste.
  5. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ma non superando i dieci minuti.
  6. A nessuno è emesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento o alla legge.
  7. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, per non oltre tre minuti,
  8. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati per argomenti specifici dal Presidente, dandone avviso al Consiglio di Amministrazione all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
  9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, dà la parola al relatore per una eventuale replica in forma concisa agli interventi.
  10. Terminata la replica il Presidente dichiara chiusa la discussione.
-

## **Art. 11**

### **Ordine delle votazioni**

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa a escludere ogni deliberazione sull'argomento;
  - b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo di discussione.
2. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, intendesi che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione alla trattazione del Consiglio. Si fa, quindi seguito alla votazione nel seguente ordine:
  - a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio di Amministrazione riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
  - b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
  - e) dei singoli articoli o delle singole parti del provvedimento quando la votazione articolo per articolo o per parti separate venga richiesta da tre consiglieri;
  - d) del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni eventualmente risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza. negli altri casi.
3. Stabilito l'ordine e la forma della votazione rispettivamente in base agli articoli precedenti ed alle norme di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alle operazioni di voto.
4. Terminata ogni votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

## **Art. 12**

### **Disciplina dei Consiglieri**

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi, commina una nota di biasimo, ma il Consigliere colpito dal provvedimento può appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano. Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula. Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere l'adunanza o scioglierla, facendone risultare a verbale.
  2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
  3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
  4. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
  5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
-

## **Art. 13**

### **Ordine della discussione**

1. I Consiglieri prendono posto nell' aula consiliare secondo l'ordine stabilito all'inizio della seduta.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro Consigliere.
3. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

## **Art. 14**

### **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente per quanto istituzionalmente gli compete, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio di Amministrazione determinati documenti, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti o, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. Ove l'interrogante non specifichi di volere risposte in Consiglio, questa deve essere data per iscritto entro dieci giorni.
3. Nel caso di richiesta specifica l'interrogazione è posta all'ordine del giorno dalla prima seduta consiliare, nella quale gli interrogati provvedono a rispondere immediatamente, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno. Qualora nella replica l'interrogante sollevi questioni non contenute nella interrogazione presentata, gli interrogati possono rispondere immediatamente, ovvero riservarsi di rispondere nella successiva seduta. Nel caso di risposta immediata la ulteriore replica deve limitarsi esclusivamente alla dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione.
4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al termine della seduta, la cui esposizione non può superare il termine di tre minuti. In questo caso però la risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di risposta immediata all'interrogante, viene riconosciuto il diritto di replicare di cui al comma 3, succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

## **Art. 15**

### **Direzione**

1. Il Direttore Generale interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 25 dello Statuto. Potrà essere chiamato a relazionare sui singoli argomenti dal Presidente. Sugli argomenti all'ordine del giorno il Direttore Generale potrà esprimere il proprio parere senza comunque partecipare alla votazione.
2. Nel caso siano in discussione argomenti riguardanti gli Amministratori o il Direttore Generale, quest'ultimo si assenterà dalla seduta sino a che l'argomento in discussione sia esaurito.

## **Art. 16**

---

### **Uffici**

1. Il Presidente può invitare funzionari ed estranei ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al fine di fornire chiarimenti su determinati argomenti.

### **Art. 17**

#### **Verbali**

1. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente.
  2. Le funzioni Segretario verbalizzante sono affidate dal Piano di Organizzazione Variabile dei Servizi Consortili ad un funzionario amministrativo. In assenza del Segretario le funzioni sono svolte dal Direttore Generale.
  3. Nel caso siano in discussione argomenti riguardanti gli Amministratori o il Direttore Generale le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Consigliere più giovane di età.
-